CAMERA DEI DEPUTATI N. 1545

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 giugno 1964 *(Stampato n. 544)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(RUSSO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

—

Integrazione dell'articolo 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 giugno 1964

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti ».